

IMPOSTE SUL REDDITO

Scadenza di pagamento delle imposte con doppio binario

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

Compensazione dei crediti d'imposta nel modello F24

Analisi sistematica della normativa vigente, delle deroghe, delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e della Circolare 16/E/2024: impatti operativi per professionisti e imprese

Scopri di più

Entro il prossimo **30.06.2025** deve essere effettuato il versamento del **saldo 2024** e della **prima rata dell'acconto 2025** delle imposte derivanti dalla **dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2024**, quali l'Irpef e le relative addizionali, **l'Ires, l'Irap, la cedolare secca, l'Ivie e l'Ivafe**.

Resta ferma la possibilità di avvalersi del **termine lungo**, pagando quanto dovuto **entro il 30.07.2025**, ossia **entro i 30 giorni successivi**, con applicazione della **maggiorazione dell'0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Le tempistiche sono, tuttavia, più dilatate per i **soggetti Isa**. Per questi contribuenti, infatti, il D.L. 84/2025 ha concesso la **proroga** dei termini per il pagamento delle imposte scaturenti dal modello Reddito 2025 concedendo una **ventina di giorni più**.

In particolare, i versamenti possono essere effettuati:

- **entro il 21.07.2025**, senza applicazione di alcuna maggiorazione;
- **dal 22.07.2025 al 20.08.2025**, con applicazione della **maggiorazione dell'0,40%**.

La proroga riguarda i **soggetti che soddisfano entrambi** i seguenti **requisiti**:

- esercizio di attività economiche per le quali sono stati **approvati** gli indici sintetici di affidabilità fiscale (**Isa**);
- realizzo di **ricavi** o **compensi** di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze (pari a **5.164,569 euro**).

Vi rientrano a pieno titolo:

- i contribuenti che applicano il regime **forfettario** di cui all'[articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014](#);

- i contribuenti che applicano il regime di **vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti contribuenti "minimi") di cui all'[articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011](#);
- i soggetti che presentano altre **cause di esclusione dagli Isa** (ad esempio, sia il dante causa sia l'avente causa nell'ambito di un'operazione di conferimento d'azienda o trasformazione societaria);
- i soggetti che, partecipando a **società, associazioni o imprese Isa**, dichiarano redditi per **trasparenza** ai sensi degli [articoli 5, 115 e 116, Tuir](#).

Sono **esclusi**, invece, dal perimetro della proroga, oltre le **persone fisiche "private"** e le **imprese con ricavi superiori a 5.164.569**, anche i soggetti esercenti attività **agricole** e che dichiarano **reddito agrario** di cui all'[articolo 32, Tuir](#).

Sotto il **profilo oggettivo**, la proroga trova applicazione anche per il versamento del **saldo Iva 2024**, laddove **non eseguito entro la scadenza naturale del 17.03.2025**; pertanto, i contribuenti Isa potranno effettuare il **saldo Iva 2024 entro il 21.07.2025**, con applicazione della maggiorazione dello 0,40% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo allo scorso 17.03.2025, oppure **entro il 20.08.2025** con **l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%**.

È altresì possibile **beneficiare della proroga anche per il versamento**:

- dei **contributi Inps** da parte degli artigiani, dei commercianti nonché degli iscritti alla Gestione separata Inps. Peraltro, per i **soci di Srl non trasparenti**, la proroga trova applicazione solo per i contributi Inps ([risoluzione n. 173/E/2007](#));
- del **diritto annuale 2025** alla Camera di commercio;
- dell'**imposta sostitutiva incrementale** del concordato preventivo;
- dell'imposta per l'**affrancamento** straordinario per la liberazione delle **riserve in sospensione d'imposta** ex [articolo 14, D.Lgs. 192/2024](#).